



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E SUI TRATTENIMENTI PUBBLICI

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 27.07.2015

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 – oggetto e finalità.

Articolo 2 – Definizioni.

Articolo 3 – Attività disciplinata.

Articolo 4 – Composizione della Commissione.

Articolo 5 – Nomina e durata della Commissione.

Articolo 6 – Competenza della Commissione.

Articolo 7 – Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione.

Articolo 8 – Compiti della Commissione.

Articolo 9 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente.

Articolo 10 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione.

Articolo 11 – Spese di funzionamento della Commissione.

Articolo 12 – Funzionamento e atti della Commissione.

Articolo 13 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Articolo 14 – Atto di funzionalità operativa.

Articolo 15 – Surrogazione di copie agli originali mancanti - atti redatti in lingua straniera.

Articolo 16 – Parere della Commissione e verbale.

TITOLO II – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17 – Controlli.

Articolo 18 – Manifestazioni abusive.

Articolo 19 – Revoca.

Articolo 20 – Disposizioni finali.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione Comunale - tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della *“Commissione comunale di vigilanza sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici”* del Comune di Nove.
2. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione del R.D. 18.06.1931 n. 773 *“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)”*, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.

Articolo 2 – Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 7 e dalla vigente normativa, in particolare la D.M. 19 agosto 1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento ed i pubblici spettacolo”*, ai fini del presente regolamento si hanno le seguenti definizioni:
 - a) Luogo pubblico: si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
 - b) Luogo aperto al pubblico: il luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte a cura di chi dispone del luogo stesso, quale a titolo di esempio il pagamento di un biglietto di ingresso, un invito, una prenotazione ecc.;
 - c) Luogo esposto al pubblico: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile avere visione di quanto in esso avviene (ad esempio un balcone, un cortile condominiale ecc.)
 - d) Spettacoli: forme di divertimento a cui il pubblico assiste in forma passiva;
 - e) Trattenimenti: quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo;
 - f) Documentazione informatica: la documentazione relativa a procedimenti connessi con la Commissione redatta e presentata in forma informatica secondo il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
 - g) Manifestazioni temporanee: forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - h) Allestimenti temporanei: si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli e trattenimenti;
 - i) Edifici, luoghi, impianti sede di pubblico spettacolo ed intrattenimento: edifici, luoghi, impianti dei quali il richiedente dimostri la disponibilità effettiva a qualsiasi titolo.

Articolo 3 – Attività disciplinata

1. La Commissione comunale di vigilanza sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici, incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977;
2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti – ferme le disposizioni sanitarie vigenti – da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o in quello dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 141, comma 1 lettera e) del decreto stesso e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento degli spettacoli e dei trattenimenti locali sono regolate da apposito Regolamento distinto dal presente.
5. È sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza e sono fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento le seguenti fattispecie:
 - a) Quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
 - b) Quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - c) Per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

Articolo 4 – Composizione della Commissione.

1. La Commissione comunale di vigilanza sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici è così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Comandante di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) Dirigente dell'ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) n. 1 esperto in elettrotecnica.

In caso di assenza o impedimento del Comandante di Polizia Locale e del Dirigente dell'U.T.C. potrà essere nominato un supplente tra il personale in servizio presso altri Enti.

2. È fin d'ora prevista la costituzione di un elenco di professionisti accreditati ed esperti in acustica o in altre discipline tecniche, da nominare di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare; altresì la Commissione verrà integrata da un rappresentante del CONI nei casi di esame e verifica di impianti sportivi.
3. La delega sottoscritta da ogni componente ufficiale della commissione sopra individuato può essere predisposta di volta in volta e per ogni diversa verifica.
4. Le funzioni di segretario della Commissione – senza diritto di voto – saranno esercitate dal funzionario designato formalmente con decreto del Sindaco.

Articolo 5 – Nomina e durata della Commissione.

1. La Commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica 3 anni. All'uopo, tre mesi prima della scadenza di detto termine, l'Amministrazione Comunale attiva le procedure per l'individuazione dei componenti e per le nuove nomine.
2. I componenti della Commissione possono essere riconfermati nella carica.
3. In ogni caso, venuta a scadenza la Commissione, la stessa continua ad operare fino al giorno della nomina del nuovo consesso.

Articolo 6 – Competenza della Commissione.

1. La Commissione esercita la propria attività riguardo ai seguenti locali ed impianti, ferma restando la competenza della Commissione provinciale di cui all'art. 3, comma 5:
 - a) Teatri (locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico);
 - b) Teatri tenda (locali con apertura a tenda destinati a spettacoli vari),
 - c) Cinematografi (locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche);
 - d) Cinema-teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere);
 - e) Locali di trattenimento (locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli o trattenimenti);
 - f) Sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (locali destinati a trattenimenti danzanti);
 - g) Luoghi destinati all'attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento (luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili ed attrazioni dello spettacolo viaggiante, all'aperto ovvero in parchi permanenti e per i quali sia prevista un'organizzazione comunque costituita da servizi comuni). Per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare;

- h) Circhi (locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici);
- i) Luoghi all'aperto (escluso quelli solo esposti al pubblico), ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti, comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico);
- j) Locali multiuso (locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli);
- k) Sale polivalenti (locali adibiti sia ad attività di spettacolo o trattenimento, sia anche per attività diverse);
- l) Impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stanziamento del pubblico;
- m) Auditori e sale convegno (locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili).

Articolo 7 – Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione.

1. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione i seguenti locali ed impianti:

- a) I luoghi destinati temporaneamente a trattenimenti, allestiti mediante attrazioni dello spettacolo viaggiante nel numero non superiore a otto, delle quali almeno una di "piccola dimensione" (del tipo "pugnetto" e simili). In tali casi, il parere della Commissione è sostituito dalle certificazioni di collaudo, corretta costruzione, manutenzione ed installazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
- b) luoghi all'aperto (piazze, strade, parchi e giardini, aree non recintate) prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (animazioni di piazza, eventi musicali, concerti, rappresentazioni di arte varia ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- c) i locali sedi di associazioni o enti, purchè negli stessi non si svolgano anche spettacoli o trattenimenti;
- d) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- e) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui sono svolte attività di intrattenimento e/o allietamento che non comportano l'utilizzo di strutture o macchinari tali da richiedere l'emanazione della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- f) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture ecc.) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei quali viene svolta anche, in via marginale e complementare, l'attività di intrattenimento musicale;
- g) feste patronali, feste organizzate da comitati, circoli ricreativi e simili anche per la raccolta di fondi, nei quali non vengono effettuate attività di spettacolo o intrattenimento;
- h) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- i) impianti sportivi, palestre, piscine, scuole di danza e simili privi di strutture per lo stanziamento del pubblico.

Articolo 8 – Compiti della Commissione.

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., procede a verificare la solidità e sicurezza degli edifici, dei luoghi, degli impianti sede di pubblico spettacolo ed intrattenimento nonché la loro rispondenza alla vigente normativa tecnica in materia.
2. La Commissione esercita le proprie funzioni relativamente alle seguenti richieste ed attività:
 - a) Esame preventivo del progetto per interventi, costruzioni ecc. dei locali qualora si tratti di:
 - Nuova realizzazione;
 - Variazione strutturale;
 - Adeguamento alla vigente normativa;
 - Adempimento di prescrizioni già date;
 - Variazioni e/o integrazioni a progetti già esaminati;
 - b) Esame finale dei progetti di cui sopra;
 - c) Sopralluogo per la verifica dell'agibilità (in corso d'opera, in sede di prima apertura del locale ovvero in corso di attività);
3. In particolare la Commissione provvede a :
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo nonché degli impianti sportivi, ovvero in caso di sostanziali modificazioni strutturali ai medesimi;
 - b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza previste in particolare dal Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 in materia di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. A tal fine, la Commissione provvede ad indicare rispetto ad ogni procedimento la frequenza del controllo, il quale in ogni caso dovrà avvenire almeno ogni quattro anni.
4. Ai sensi dell'art. 141, c. 2 del R.D. 635/1940, per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei periti industriali o geometri, debitamente vistata dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
5. La relazione va presentata unitamente alla relativa S.C.I.A. almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'attività; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla successiva presentazione della

dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture nonché delle dichiarazioni di conformità degli impianti.

6. Rimane ferma in ogni caso la competenza della Commissione sia ad esprimere il parere sul progetto che il controllo delle prescrizioni eventualmente imposte.

Articolo 9 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del R.D. 635/1940, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e proposti nella medesima configurazione, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni dal rilascio.
2. La Commissione, tuttavia, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, può motivatamente limitare la durata di cui sopra.
3. In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, successiva alla prima, per effettuare spettacoli o trattenimenti, l'organizzatore deve presentare ai competenti uffici unitamente alla istanza di rito una relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo con la quale si conferma l'impiego delle attrezzature e degli impianti secondo le modalità già prescritte dalla Commissione. Alla relazione dovranno essere allegati le dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture e degli impianti.

Articolo 10 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione.

1. Ad ogni componente esterno della Commissione spetta un compenso, per seduta e per non più di una volta nella stessa giornata, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Nessun compenso è dovuto, come previsto dal comma 2 dell'articolo 144 del R.D. 635/1940, ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dell'articolo 8.

Articolo 11 – Spese di funzionamento della commissione.

1. Le spese di sopralluogo della Commissione di vigilanza comunale, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che facendo domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. ne rende necessario l'intervento.
2. L'importo suddetto sarà stabilito dalla Giunta Comunale, rapportandolo al puro costo delle prestazioni dei professionisti esterni al Comune, ed a quello conseguente all'impiego del personale comunale, sulla base del costo orario dello stesso.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune – Tesoreria Comunale – con versamento da effettuare mediante c.c.p. o bonifico bancario, causale: "Spettacoli – trattenimenti pubblici". Detto versamento deve essere effettuato entro i termini indicati nei successivi articoli.
4. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione.

Articolo 12 – Funzionamento e atti della Commissione .

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da inviare a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Municipale ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da verificare allegati.
2. L'avviso normalmente deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 4 (quattro) giorni. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma e l'E-mail.
3. Il parere tecnico della Commissione, atto amministrativo di natura obbligatorio e vincolante, è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/1990 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.
5. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli, annualmente, in apposito raccoglitore.
6. Gli accessi della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 13 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.

1. Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 devono essere:
 - Formulate con istanza in bollo;
 - Dirette al Responsabile del Servizio;
 - Presentate al Comune almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.
2. Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, il preavviso potrà anche essere minore, ma comunque mai inferiore ai 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della manifestazione nel territorio comunale. Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.
3. Per la data farà fede il timbro postale o quello del protocollo comunale.
4. Ad ogni domanda perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione fissata da un "atto di funzionalità operativa" (di cui all'art. 14) ove deliberato dalla Giunta Comunale.
5. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autentica ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
6. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato nell'atto di cui all'art. 14.
7. Gli impianti, i locali, i luoghi, le strutture e quant'altro destinato ad ospitare attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, vincolati al parere tecnico della Commissione, devono essere resi

funzionali e posti a disposizione della commissione entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del giorno precedente quello d'inizio della manifestazione e nei casi in cui la manifestazione abbia inizio nei giorni di domenica o lunedì entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del venerdì.

Articolo 14 – Atto di funzionalità operativa.

1. La commissione comunale di vigilanza può nel corso di una propria riunione allo scopo convocata senza oneri per l'Amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa – che una volta redatto sarà oggetto di delibera di Giunta Comunale – contenente:
 - a) La documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S.;
 - b) Le definizioni di locale e di impianto con capienza pari o inferiore a 200 persone escluse dalle verifiche e dagli accertamenti della Commissione;
 - c) I tempi di acquisizione e le verifiche tecniche da espletare sulla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della commissione;
 - d) Ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della commissione di vigilanza.

Articolo 15 – Surrogazione di copie agli originali mancanti – atti redatti in lingua straniera.

1. Salvo che la legge disponga diversamente, quando l'originale di un documento che la Commissione necessita esaminare è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e quando in ogni caso non è possibile recuperarlo, la copia ha valore di originale e viene inserita nel fascicolo d'ufficio.
2. Se non è possibile recuperare la copia ovvero essa non esiste, il Presidente può disporre l'acquisizione della minuta.
3. Qualora gli interessati presentino a titolo di documentazione richiesta anche atti redatti in lingua straniera, gli stessi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da traduttori muniti di preesistente abilitazione.

Articolo 16 – Parere della Commissione e verbale.

1. La Commissione termina l'esame di ogni singolo punto all'ordine del giorno mediante la formulazione di un parere reso in modo conforme da tutti i componenti e riportato nel verbale di seduta; esso è firmato da tutti i membri e preso in custodia dal segretario. In caso non possa essere raggiunta l'unanimità del parere, la decisione finale spetta al Presidente.
2. Il parere può essere positivo, positivo ma subordinato all'adempimento di determinate prescrizioni, negativo. In ogni caso deve essere sempre motivato. Ciascun membro ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del proprio voto.
3. Il verbale contiene:
 - a) I nominativi delle persone intervenute alla riunione, compresa l'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale e delle altre persone ammesse alla riunione;

- b) L'oggetto;
 - c) Eventuali rilievi e osservazioni formulate;
 - d) Le decisioni procedurali ed istruttorie assunte dal Presidente;
 - e) Eventuali dichiarazioni di voto;
 - f) Tutte le condizioni / prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
4. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario e trasmesso da questi all'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.. Copia del verbale è a disposizione dei componenti della Commissione.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17 – Controlli

1. La Commissione procede a controllare, con la frequenza ritenuta opportuna ed anche d'ufficio, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Il presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. E) del regolamento di esecuzione del TULPS con le modalità indicate dal comma 9 del successivo art. 141 bis. Rimane fermo che, per esigenze organizzative, i controlli stessi possono essere demandati agli organi tecnici del Comune.
3. Per la verifica degli adempimenti e prescrizioni il Presidente individua i componenti delegati destinando anche al bisogno, ove ritenuto opportuno, gli uffici tecnici comunali.
4. L'esito dei controlli, da effettuarsi ove possibile alla presenza della parte interessata, deve essere riportato in apposito verbale il quale verrà trasmesso senza ritardo al Presidente della Commissione, all'ufficio competente per il rilascio dei prescritti titoli autorizzatori e, nei casi urgenti ed indifferibili, anche agli organi di vigilanza.

Articolo 18 – Manifestazioni abusive.

1. Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 19 – Revoca.

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Articolo 20 – Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.